



CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA



Proposta di legge

**NORME PER IL GIOCO CONSAPEVOLE E PER LA PREVENZIONE DEL GIOCO
D'AZZARDO PATOLOGICO**

Proponenti

Enzo Brogi	Rosanna Pugnolini
Nicola Danti	Pier Paolo Tognocchi
Lucia De Robertis	Giovanni Ardelio Pellegrinotti
Eugenio Giani	Gianfranco Venturi
Marco Remaschi	Ivan Ferrucci
Marco Ruggeri	

SOMMARIO

Preambolo
Art. 1- Finalità
Art. 2 - Definizioni
Art. 3 - Compiti della Regione
Art. 4 - Osservatorio regionale
Art. 5- Apertura ed esercizio dell'attività
Art. 6 - Sanzioni amministrative
Art. 7- Fondo regionale
Art. 8 - Disposizioni finanziarie in materia di imposta regionale sulle attività produttive
Art. 9- Norma finanziaria

IL CONSIGLIO REGIONALE

Preambolo

Visto l'articolo 117 secondo comma, lettera h) della Costituzione ;

Visto il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 "Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza";

Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948 "Disciplina della attività di giuoco";

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1962, n. 806, recante "Norme regolamentari per l'applicazione e l'esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496 sulla "Disciplina delle attività di giuoco";

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica, 24 gennaio 2002, n. 33 "Regolamento concernente l'affidamento delle attribuzioni in materia di giochi e scommesse all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato..";

Visto il decreto legislativo 21-11-2007, n. 231 (articoli 24 e 39 norme specifiche per l'offerta di giochi);

Visto la Legge 23 dicembre 2005, n. 266 (art. 14, comma 1, lett. e- bis);

Visto l'articolo 1, comma 70, della Legge 13 dicembre 2010, n. 220 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011);

Visto il decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo";

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 "Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute", convertito con modificazioni dalla Legge 8 novembre 2012, n. 189;

Visto l'articolo 3 del decreto del Direttore Generale dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato 27 luglio 2011;

Visto la l.r. 24-2-2005, n. 40 "Disciplina del servizio sanitario regionale";

Visto la l.r. 24-2-2005, n. 41 "Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale";

Visto il Piano Integrato Sociale Regionale 2007-2010, approvato con delibera del Consiglio regionale n. 113 del 31-10- 2007;

Visto il Piano Sanitario Regionale 2008-2010, approvato con delibera del Consiglio regionale n. 53 del 16-7-2008;

Considerato quanto segue:

1. Il gioco d'azzardo patologico (GAP) è una patologia che rientra nella categoria diagnostica dei Disturbi del Controllo degli Impulsi, descritta nella classificazione Internazionale delle malattie dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (ICD-10) e nel DSM-IV-TR dell'American Psychiatric Association";

2. A livello regionale il crescente numero di persone che si rivolgono ai Servizi per le Dipendenze per essere curate e sostenute nel percorso di recupero per uscire dalla dipendenza dal gioco patologico, ha indotto a prevedere interventi nell'ambito della programmazione socio-sanitaria già a partire dalla fine degli anni '90;
3. Il mutato quadro, seguito alla sentenza della Corte Costituzionale n. 300 del 10-11-2011, ha aperto ampi spazi di manovra per le regioni, fino ad oggi private assieme al sistema dei poteri locali, di qualsiasi potere d'indirizzo, regolativo ed ispettivo;
4. Con la presente proposta di legge si intende dotare la Regione di un complesso di regole e misure di supporto e sostegno ai soggetti, ed alle famiglie di appartenenza, affetti dalla dipendenza da gioco; normare l'apertura e l'esercizio delle attività di gioco e prevedere sanzioni amministrative in caso di inosservanza; istituire un Osservatorio regionale sul fenomeno della dipendenza da gioco; prevedere un fondo da destinarsi ad incentivi per la rimozione degli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco ;

approva la seguente legge

Articolo 1

(Finalità)

1. La Regione nel rispetto dei principi costituzionali e delle competenze dello Stato e nell'ambito delle competenze in materia di tutela della salute e di politiche sociali riconosce e promuove iniziative in materia di gioco lecito per la prevenzione, il contrasto, il trattamento terapeutico ed il recupero sociale dei soggetti affetti da dipendenza da gioco patologico, dalle patologie e dalle problematiche correlate.

Articolo 2

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intende gioco d'azzardo patologico, la patologia che caratterizza i soggetti affetti da sindrome da gioco con vincita in denaro, così come definita dall'Organizzazione mondiale della sanità (GAP);

2. Ai fini della presente legge si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco quelli che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura, escluse le macchine vidimatrici per i giochi gestiti dallo Stato, di cui agli articoli 110 comma 5 e comma del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza).

Articolo 3

(Compiti della Regione)

1. La Regione attua le seguenti misure inerenti i principi e le finalità della presente legge:

a) promuove campagne di informazione, sensibilizzazione ed educazione sui rischi e sui danni derivanti dalla dipendenza dal gioco anche in collaborazione con gli enti locali, le istituzioni scolastiche, le Forze dell'Ordine e, mediante apposita convenzione, con le organizzazioni del volontariato e del Terzo Settore iscritte nel registro regionale di cui alla l.r. n. 28/1993 (Norme relative ai rapporti delle organizzazioni di volontariato con la Regione, gli Enti locali e gli altri Enti Pubblici-Istituzione del registro regionale delle organizzazioni del volontariato) e operanti in ambito regionale ed in possesso dei requisiti e delle competenze specialistiche necessarie all'attuazione delle finalità della presente legge;

b) promuove interventi di formazione e aggiornamento rivolti a: operatori sociali, sociosanitari e sanitari preposti, presso le Aziende sanitarie locali, al trattamento delle dipendenze da gioco e delle problematiche e patologie correlate, operatori delle Forze dell'Ordine, volontari, genitori e gestori

di sale da gioco, ricevitorie, tabaccherie ed esercizi dotati di apparecchi da intrattenimento per il gioco lecito ;

c) promuove gruppi di auto aiuto per le persone affette da gioco patologico;

d) attivazione di un numero verde regionale per fornire un primo servizio di ascolto;

e) istituzione di un marchio regionale etico per gli esercizi e i locali pubblici che rinunciano all'istallazione di apparecchi per il gioco, denotandosi come locali "No Slot" tramite il marchio regionale da esporre nell'esercizio, creando così una rete di locali a marchio etico e prevedendo delle forme di sostegno, promozione, visibilità per gli aderenti;

f) istituzione di un fondo regionale per la prevenzione, il contrasto, il trattamento terapeutico ed il recupero sociale ed il sostegno alle famiglie dei soggetti affetti da dipendenza da gioco patologico, dalle patologie e dalle problematiche correlate.

Articolo 4

(Osservatorio regionale)

1. La Regione istituisce l'Osservatorio regionale sul fenomeno della dipendenza da gioco, quale organo di consulenza permanente del Consiglio regionale e della Giunta regionale, che ne assicurano il necessario supporto tecnico, per le attività di cui alla presente legge.

2. L'Osservatorio ha durata coincidente con la legislatura regionale ed è composto da:

a) l'assessore regionale alla salute;

b) l'assessore regionale alle politiche educative e formative;

c) l'assessore regionale al commercio ;

d) tre consiglieri regionali, di cui in rappresentanza delle minoranze;

e) tre rappresentanti degli enti territoriali indicati dal Consiglio delle autonomie locali;

f) tre rappresentanti delle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale e designati dalla Conferenza permanente delle autonomie sociali, di cui alla legge regionale 4 aprile 2007, n. 20 (Disciplina della Conferenza permanente delle autonomie sociali);

g) tre esperti in materia attinente alla dipendenza da gioco;

3. La partecipazione alle riunioni dell'Osservatorio è a titolo gratuito;

4. L'Osservatorio ha i seguenti compiti:

a) Osservare, studiare, monitorare il fenomeno, anche in collaborazione con altri soggetti di cui all'articolo 2, e relazionare annualmente sull'esito del monitoraggio svolto in merito alle attività terapeutiche prestate ai soggetti di cui all'articolo 1;

b) formulare pareri, strategie e linee di intervento al Consiglio regionale ed alla Giunta regionale per il perseguimento delle finalità indicate nell'articolo 1;

c) promuovere e coordinare campagne informative di prevenzione e di sensibilizzazione.

Articolo 5

(Apertura ed esercizio dell'attività)

1. Non è ammessa l'apertura di sale giochi di cui agli articoli 86 e 88 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, che siano ubicate in un raggio di 500 metri da istituti scolastici di qualsiasi grado, luoghi di culto, centri di aggregazione sociale, centri giovanili o altre strutture culturali, ricreative e sportive frequentate principalmente dai giovani, o da strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio assistenziale.

2. I Comuni possono individuare altri luoghi sensibili in cui non è ammessa l'apertura di sale giochi, tenuto conto dell'impatto delle stesse sul contesto urbano e sulla sicurezza urbana, nonché dei problemi connessi con la viabilità, l'inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica.

3. All'interno delle sale da gioco i gestori sono tenuti ad esporre:

a) cartello informativo sul fenomeno e sui rischi connessi alla dipendenza da gioco, dalle problematiche e dalle patologie correlate;

b) materiale informativo riguardo l'attività di assistenza prestata dai servizi socio-sanitari e sanitari preposti al trattamento terapeutico delle dipendenze da.

4) Ai gestori delle sale da gioco è fatto divieto di effettuare qualsiasi forma di promozione, pubblicità e incitamento al gioco o esaltazione della sua pratica;

5) Ai gestori delle sale da gioco e agli esercenti che gestiscono apparecchi e congegni per il gioco di cui all'articolo 2 comma 2, è fatto obbligo di introdurre idonee soluzioni tecniche volte a bloccare automaticamente l'accesso di minori ai giochi, nonché volte ad avvertire automaticamente il giocatore dei rischi derivanti dalla dipendenza da gioco;

6) Il personale operante nelle sale da gioco e gli esercenti che gestiscono apparecchi e congegni per il gioco di cui all'articolo 2 comma 2, sono tenuti a frequentare corsi di formazione e aggiornamento di cui all'articolo 3 sui rischi del gioco patologico e sulla rete di sostegno.

Articolo 6

(Sanzioni amministrative)

1. Il Comune territorialmente competente vigila sull'osservanza del contenuto della presente legge.

2. Gli esercizi per i quali è accertata la violazione dei disposti di cui all'articolo 5 commi 1 e 2 sono assoggettati alla sospensione dell'autorizzazione della licenza per un periodo da un mese a tre mesi, ed all'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie nella misura compresa tra 5000 euro e 10.000 euro.

3. Gli esercizi per i quali è accertata la violazione del disposto di cui all'articolo 5 comma 3 e comma 4 sono soggetti all'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie nella misura compresa tra 1000 euro e 5000 euro;

4. Le sanzioni di cui ai commi 2 e 3 sono irrorate e introitate dai Comuni, che ne incamerano i relativi proventi per un massimo del 70 % del totale sanzionato e per il rimanente 30% utilizzate per implementare il fondo regionale per gli incentivi di cui all'articolo 7.

Articolo 7

(Fondo regionale per gli incentivi alla rimozione degli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco)

1. La Regione al fine di incentivare la rimozione di apparecchi da gioco, di cui all'articolo 2 comma 2, dai locali di circoli e associazioni culturali, sportive, ricreative e dagli esercizi in cui vi sia offerta di giochi pubblici, prevede di erogare, previa valutazione da parte degli uffici regionali delle domande presentate dai soggetti aventi diritto, contributi destinati a concorrere al perseguimento delle finalità della legge.

2. Con regolamento attuativo, da emanarsi entro centottanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, sono disciplinati, in riferimento agli incentivi di cui al comma 1, i termini e le modalità applicative relativi alla presentazione ed istruttoria delle istanze, nonché l'attività di verifica e controllo sui soggetti destinatari degli incentivi.

Art.8

(Disposizioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive)

A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello dall'approvazione della presente legge l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive è applicata e maggiorata di 0,1% punti percentuali per i circoli, le associazioni culturali, sportive, ricreative e gli esercizi commerciali in cui vi sia offerta di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco lecito che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura, escluse le macchine vidimatrici per i giochi gestiti dallo Stato.


Articolo 9

(Norma finanziaria)


Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte con i fondi annualmente allocati in specifiche unità previsionali di base e relativi capitoli del bilancio regionale successivo all'entrata in vigore della presente legge.

I consiglieri:


Enzo Brogi




Nicola Danti



Lucia De Robertis




Eugenio Gianì




Marco Remaschi



ROSANNA PUGNALINI




PIER PAOLO TOGNOCCHI




PELLEGRINOTTI




GIANFRANCO VENTURI




RUGGERI




IVAN FERRUCCI




LOCCIA MATERGI



DANIELA LASTRI



ALDO FIORELLI



RELAZIONE

La tematica del Gioco d'Azzardo Patologico e le azioni di contrasto e prevenzione da mettere in atto da parte delle istituzioni ai vari livelli rappresentano ormai da anni un'emergenza cui rivolgere la massima attenzione.

In Italia si stima che l'80% della popolazione adulta abbia praticato giochi leciti prevedenti la scommessa o che consentano vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o natura almeno una volta nella vita, mentre i comportamenti d'abuso sono stimati tra l'1-2% della popolazione adulta. Il fatturato dell'intero settore per il 2012 è stato stimato attorno ai 90 miliardi di euro, pari al 4% del Pil nazionale prodotto, il tutto a fronte di un costo sociale annuo, tra costi diretti ed indiretti, che si aggira tra i 5,5 e i 6,6 miliardi di euro, circa 80 miliardi nell'anno 2011.

In Toscana nel corso degli ultimi anni il numero dei giocatori e la somma complessiva delle giocate sono andati progressivamente aumentando, anche in relazione alla situazione di disagio socio-economico che affligge, al pari del resto del Paese, la nostra realtà territoriale. A tal riguardo il Consiglio regionale nella seduta del 6 dicembre 2011 ha approvato la Mozione n. 306 volta a promuovere "una cultura del gioco responsabile", e per un'azione di contrasto "alla dipendenza da gioco e dalle infiltrazioni mafiose nel mondo del gioco d'azzardo".

La presente proposta di legge trova fondamento nella sentenza della Corte Costituzionale n. 300 del 10-11-2011, la quale, come riportato nel preambolo, ha mutato il quadro complessivo della situazione offrendo alle regioni ed al sistema dei poteri locali la possibilità di indirizzare e regolare alcuni aspetti connessi all'attività di gioco e scommesse.

Tra gli obiettivi della presente proposta di legge merita segnalare l'istituzione dell'Osservatorio regionale (di cui all'articolo 4) finalizzato a creare una sorta di "cabina di regia" in grado di coinvolgere tutti gli attori della "filiera del gioco", unitamente agli operatori del sistema socio-sanitario ed alle istituzioni.

Il Fondo regionale per gli incentivi (di cui all'art. 7) volti alla rimozione degli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettrici per il gioco, costituisce un ulteriore sforzo, anche sotto il profilo economico, profuso dalla Regione Toscana in tema di prevenzione e contrasto alla tematica del Gioco d'Azzardo Patologico, dopo quanto attivato, a partire dalla fine degli anni '90, in termini di risposte in ambito socio-sanitario in favore delle persone, e dei loro familiari, con patologie connesse alla dipendenza da gioco.



Norme per il gioco consapevole e per la prevenzione del gioco d'azzardo patologico

Relazione tecnico-finanziaria

1. Tipologia della proposta di legge

- a) determina gli obiettivi da raggiungere e le procedure da seguire, definendo le caratteristiche dei relativi interventi regionali, rinviando ai successivi bilanci annuali e pluriennali la decisione in ordine alle risorse da destinare a tali finalità (art. 10, comma 1, lett. a) L.R. 36/2001)
- b) stabilisce direttamente l'ammontare della spesa da destinare a un certo intervento, previa disciplina dei profili di cui alla precedente lettera a), ovvero previo richiamo della disciplina di tali profili già prevista da altre leggi (art. 10, comma 1, lett. b) L.R. 36/2001)
- c) definisce l'attività e gli interventi regionali in modo tale da predeterminare indirettamente l'ammontare dei relativi stanziamenti, attraverso il riconoscimento a terzi del diritto ad ottenere prestazioni finanziarie o mediante la creazione di automatismi di spesa (art. 10, comma 1, lett. c) L.R. 36/2001)
- d) varia il gettito delle entrate (art. 11, comma 1, e art. 12, comma 1, L.R. 36/2001)

2. Oneri previsti

Non quantificabili direttamente.

3. Quantificazione dei costi

La quantificazione dei costi non è effettuabile immediatamente in quanto all'articolo 7 (Fondo regionale per gli incentivi alla rimozione degli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco) si rimanda la determinazione degli interventi a sostegno dei soggetti aventi diritto ad accedere al Fondo regionale, di cui all'art. 7, a successivi atti; mentre all'art. 9 la legge prevede che gli oneri derivanti dall'attuazione della legge saranno allocati in specifiche unità previsionali di base e relativi capitoli del bilancio regionale successivo all'entrata in vigore della legge.

Per i consiglieri proponenti: Enzo Brogi

